CONCESSIONE DI UNA LOTTERIA NAZIONALE A FAVORE DEGLI ISTITUTI PII DI MACERATA, CAMERINO, CINGOLI, APIRO, DEL COMUNE DI VISSO E DI CIVITANOVA

Art. 3

Il programma di esecuzione della lotteria verra' approvato con lo stesso decreto Reale che ne autorizzera' la concessione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 11 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

Lacava.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.

Versione in vigore dal 7 luglio 1908, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione di una lotteria nazionale a favore degli Istituti pii di Macerata, Camerino, Cingoli, Apiro, del comune di Visso e di Civitanova
Estremi	Legge 11 giugno 1908, n. 272
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 giugno 1908

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-di-una-lotteria-nazionale-a-favore-degli-istituti-pii-di/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it